# ALLEGATO A DGR nr. 1020 del 17 luglio 2018

Programma regionale di intervento per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole finalizzati al pagamento delle commissioni previste per le operazioni di garanzia prestate dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui agli art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e s.m.i.. (REG. (UE) n. 1408/2013; L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 2bis)

# 1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente programma è quantificato, salvo ulteriori futuri stanziamenti, in € 550.000,00.

#### 2. Obiettivi

Con il presente provvedimento, la Giunta regionale intende fornire un programma di interventi per il credito a favore delle imprese agricole mediante il sostegno ai costi sostenuti da parte delle imprese agricole per l'accesso alle prestazioni di garanzia prestate dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui agli art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e s.m.i..

#### 3. Tipologia di intervento agevolativo

Il meccanismo di intervento prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole allo scopo di far fronte al pagamento delle commissioni previste per le garanzie prestate da Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui agli art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e s.m.i., collegate a operazioni creditizie accese dall'impresa presso istituti bancari.

Il contributo è pari al 100% della commissione spettante per l'operazione di garanzia calcolata applicando specifici coefficienti all'importo garantito secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 7.

Il contributo è concesso sotto forma di aiuti *de minimis* in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1407/2013 e dal Reg. (UE) n. 1408/2013, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in essi riportati.

#### 4. Aziende beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto *de minimis* le imprese agricole, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, che:

- a) siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;
- conducano un'azienda, in Veneto, con dimensioni economica pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone. Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. Per Produzione Standard si intende il valore normale della produzione lorda. La Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti). Gli impianti arborei devono essere a dimora al momento di presentazione della domanda di aiuto. Per le attività di allevamento viene considerata la consistenza media dichiarata. Tali condizioni saranno accertate in fase di istruttoria di ammissibilità per avvallare il valore di produzione standard risultante da fascicolo. La tabella con i valori delle Produzioni Standard, predisposta da INEA e relativa alla regione Veneto, è contenuta nell'Allegato tecnico 11.2 del Tipo di intervento 4.1.1 del PSR, il cui bando è stato aperto con DGR 2112 del 19/12/2017. Il calcolo della Produzione standard aziendale, in ogni caso, viene effettuata automaticamente dall'applicativo di gestione del Fascicolo aziendale, sulla base della consistenza in termini di colture e allevamenti della singola azienda.
- c) siano iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- d) siano iscritte all'Anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata;
- e) sottoscrivano le dichiarazioni per la concessione di aiuti in "de minimis" contenute nei modelli approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e disponibili, per lo scarico, nel sito di AVEPA.





Nel caso di società di persone, di cooperative di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti di cui alla lettera a) devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Con riferimento al requisito relativo alla regolarità contributiva, questa deve sussistere, al più tardi, al momento della presentazione ad AVEPA della domanda di pagamento pena la decadenza dell'istanza di contributo. L'Organismo pagatore è autorizzato ad emettere i nulla-osta, di cui al paragrafo 11., condizionandoli alla regolarizzazione contributiva nei termini sopra esposti.

#### 5. Spese ammissibili all'agevolazione

Sono ammissibili all'agevolazione i costi sostenuti per le prestazioni di garanzia fornite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) a fronte di prestiti a breve e medio termine, della durata compresa fra 12 e 60 mesi, accesi dalle imprese agricole per:

- sostenere le spese anticipate per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino alla vendita dei prodotti;
- effettuare investimenti funzionali all'attività produttiva aziendale.

### 6. Stipula del contratto

La stipula del contratto con il Consorzio di Garanzia non può essere anteriore all'11 novembre 2017, data di inizio della campagna agraria 2017-2018.

#### 7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

Il contributo massimo viene calcolato applicando i coefficienti riportati nella sottostante tabella all'importo garantito.

L'importo massimo del contributo è pari a 2.500,00 €, incrementabili a 3.000,00 € nel caso di imprese condotte da soggetti di età non superiore a 40 anni o da donne.

I valori esposti in tabella rappresentano il premio teorico di mercato della garanzia calcolato prendendo a riferimento il metodo nazionale per il calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010). Per le garanzie sussidiarie viene applicata una riduzione forfetaria pari al 30% dei coefficienti relativi alla garanzia diretta.

Durata garanzia	Coefficiente massimo omnicomprensivo da applicare all'importo garantito	
mesi	(premio teorico di mercato della garanzia)	
	Garanzie dirette a prima richiesta	Garanzie sussidiarie
12	2,30%	1,61%
24	3,45%	2,42%
36	4,61%	3,23%
48	5,77%	4,04%
60	6,93%	4,85%

In ogni caso il contributo non può essere superiore agli importi massimi previsti.

Per le operazione di credito a breve termine, l'importo garantito che beneficia dell'aiuto non può essere inferiore a 25.000,00 € per azienda.

Per le operazioni di credito a medio termine l'importo garantito che beneficia dell'aiuto non può essere inferiore a 50.000,00 € per azienda.

L'aiuto finanziario regionale, in ogni caso, non potrà essere superiore all'ammontare delle commissioni richieste dal Confidi per la fornitura della garanzia.





#### 8. Criteri di selezione

La graduatoria è redatta sulla base dei sotto riportati punteggi di merito:

Richiedenti	Punteggio attribuibile
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori	1
Altre imprese agricole	0

A parità di punteggio, la graduatoria è redatta in ordine di età dell'imprenditore dando precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese e anno di nascita.

L'azienda è considerata condotta da giovane imprenditore quando lo stesso, al momento della presentazione domanda, non ha ancora compiuto 41 anni.

Nel caso di società di persone, di cooperative di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del paragrafo 4 e che ha sottoscritto la domanda di agevolazione.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicate le denominazioni delle aziende agricole e i relativi CUAA, la data di nascita dell'imprenditore, l'ammontare del prestito, la quota parte dello stesso ammessa alla garanzia, la durata, il contributo ammissibile.

#### 9. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Entro 60 giorni, a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, le imprese in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3., possono presentare, presso gli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA competenti per territorio, domanda di contributo sulle spese sostenute per il pagamento delle commissioni previste per le garanzie prestate da parte di Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) collegate a operazioni creditizie accese dall'impresa presso istituti bancari.

L'istanza dovrà essere compilata mediante la procedura telematica resa disponibile da AVEPA e accessibile via internet.

Alla domanda, contenente le necessarie dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti, vanno allegati, pena la non ammissibilità della stessa:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000:
- 2. copia in originale del contratto di garanzia, debitamente firmato, con esplicitati:
  - a. il tipo di garanzia fornita, diretta a prima richiesta o sussidiaria,
  - b. le commissioni che verranno applicate all'operazione

In alternativa, lettera di disponibilità del Consorzio di Garanzia a concedere la fideiussione richiesta completa delle informazioni relative al tipo di garanzia e alla commissione applicabile.

- In ogni caso, il richiedente dovrà indicare i riferimenti del Consorzio di Garanzia prescelto con il relativo indirizzo.
- dichiarazione per la concessione di aiuti in "de minimis" secondo i modelli approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e disponibili, per lo scarico, nel sito di AVEPA

Da parte di ciascuna impresa può essere presentata una sola domanda con l'indicazione di un unico Consorzio, pena la non ammissibilità della stessa.

# 10. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, punteggi e approvazione graduatorie

Entro 45 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA istruisce le istanze presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.

Entro i successivi 10 giorni, AVEPA approva la graduatoria delle istanze ammesse al finanziamento.





# 11. Emissione di autorizzazione al rilascio della garanzia ed erogazione dell'aiuto

AVEPA, sulla base degli esiti istruttori, trasmette ai Consorzi di Garanzia e ai beneficiari il nulla-osta al rilascio della garanzia.

Tale atto, oltre a quantificare l'entità del contributo concesso, deve contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto de minimis di cui al Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») e/o del regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 (Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore agricolo)", pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Entro 60 giorni dalla ricezione del nulla-osta, il beneficiario dell'agevolazione dovrà perfezionare il contratto di garanzia e, quindi, inviare ad AVEPA, se non già allegato in domanda, copia in originale del contratto stipulato con il Consorzio di Garanzia contenente l'importo del prestito, la quota parte del prestito garantito, il tipo e la durata della garanzia e la commissione applicata.

Il mancato perfezionamento del contratto entro i termini previsti di 60 giorni dalla ricezione del nulla-osta determina l'avvio della procedura di decadenza dell'istanza di aiuto.

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi e i dati dei contratti di garanzia, AVEPA verifica la corrispondenza dei valori delle commissioni calcolate in fase di concessione; in presenza di una riduzione di tali commissioni, AVEPA, se del caso, provvede a ricalcolare il contributo.

Il contributo è liquidato da AVEPA, direttamente al beneficiario, in unica soluzione.

Pena l'avvio della procedura di decadenza dell'istanza di aiuto, la domanda di pagamento del contributo va presentata ad AVEPA entro e non oltre, i 30 giorni successivi alla scadenza del contratto di garanzia, corredata della fattura (o documento contabile equipollente) relativa al pagamento della commissione di garanzia.

Nel caso in cui la Banca non eroghi, o eroghi parzialmente il finanziamento per il quale è stata concessa la garanzia, il beneficio decade, rispettivamente in toto o in parte e AVEPA provvede al recupero delle provvidenze erogate non spettanti. Nel caso in cui la garanzia sia estinta prima della naturale scadenza, AVEPA provvede a ricalcolare il contributo sulla base di quanto previsto dalla tabella di cui al paragrafo 7, recuperando, proporzionalmente, quanto erogato.

#### 12. Obblighi e limitazioni

Il beneficiario si impegna a comunicare ad AVEPA la mancata o ridotta erogazione del finanziamento per il quale è stata concessa la garanzia e la eventuale estinzione anticipata della garanzia stessa. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni dal manifestarsi delle suddette condizioni, pena la revoca totale dell'agevolazione e il recupero delle provvidenze erogate.

# 13. Variazione del soggetto beneficiario

Si possono verificare i seguenti casi:

- a) prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato dal bando, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda entro i termini previsti dal bando;
- il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto indicata nel bando e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda di aiuto:
- c) nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione dell'aiuto, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità





e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario e alla banca. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente e alla banca la reiezione della richiesta di subentro.

#### 14. Variazione del Consorzio di Garanzia

Il beneficiario, entro i termini e alle condizioni riportate al paragrafo 11, nel periodo che intercorre fra la data di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse al finanziamento e la stipula del contratto, può procedere alla variazione del Consorzio di Garanzia, fermi restando la commissione massima calcolata al momento della concessione e l'entità massima del contributo concesso.

#### 15. Controlli

AVEPA, su un campione di almeno il 5% delle aziende che presentano domanda, effettua il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Su un campione di almeno il 5% delle aziende beneficiarie, AVEPA, anche attraverso verifica presso i Consorzi di Garanzia, effettua il controllo su eventuali:

- riduzioni del finanziamento per il quale è stata concessa la garanzia;
- estinzioni anticipate della garanzia.

Nel caso di mancata comunicazione di tali fattispecie secondo le disposizioni di cui al paragrafo 12, AVEPA provvede alla revoca dell'agevolazione concessa e al recupero delle provvidenze erogate.

#### 16. Monitoraggio

Entro il 31 gennaio 2019 e successivamente, se del caso, ogni sei mesi, AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del Programma attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente:

- ➤ l'elenco dei beneficiari dei contributi concessi e liquidati in regime *de minimis* per il pagamento delle commissioni previste per l'erogazione di garanzie da parte di Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) prestiti di conduzione;
- l'ammontare del contributo concesso.

Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di avere percepito aiuti de minimis nell'arco di tre esercizi fiscali precedenti, ai sensi del Reg. (CE) n. 1408/2013, andranno inoltre indicati l'importo di tali somme, l'intervento a cui sono riferite e l'Ente pubblico che le ha erogate.



